Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 dicembre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 307 DEL 12 DICEMBRE 1964:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 42 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3928/R in data 15 ottobre 1964.

(8876)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. 1295.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 197, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Oncologia annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Oncologia

Art. 198. — La Scuola di specializzazione in Oncologia (con speciale riguardo alla diagnosi ed alla terapia dei tumori), ha lo scopo di perfezionare le conoscenze scientifiche e cliniche di coloro che, nell'ambito dell'esercizio della medicina e chirurgia, intendono dedicarsi particolarmente allo studio, diagnosi e terapia dei tumori. La Scuola ha sede presso l'Istituto di oncologia di Torino ed è diretta dal titolare della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università.

Art. 199. — La durata del corso è di anni 2 e vi possono accedere non più di 20 iscritti per anno, preferibilmente scelti fra laureati, già in possesso di un titolo di specializzazione. Il corso di specializzazione in Oncologia comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

a) Patologia generale dei tumori;
b) Biochimica dei tumori;
c) Patologia oncologica speciale (in rapporto con i vari tessuti e vari agenti casuali);
d) Clinica medica generale dei tumori;
e) Diagnosi e terapia radiologica dei tumori;
f) Clinica chirurgica generale dei tumori.

2° *Anno*:

a) Diagnostica istologica e citocariologica dei tumori;
b) Diagnosi precoce dei tumori;
c) Diagnosi precoce dei tumori genitali femminili;
d) Diagnosi e terapia dei tumori otorinolaringologici;
e) Chirurgia oncologica;
f) Gli isotopi radioattivi (elementi generali, nozioni di tecnica radioisotopica, applicazioni cliniche);
g) Riscontri anatomo-clinici;
h) Terapia antalgica dei tumori;
i) Registrazione epidemiologica dei tumori.

Art. 200. — Le lezioni saranno tenute presso la clinica medica della Università di Torino, presso l'Istituto di anatomia patologica dell'Università, presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, presso

la clinica otorinolaringologica dell'Università, e presso l'Istituto di oncologia di Torino. Le esercitazioni avranno luogo nell'Istituto di clinica chirurgica generale, nell'Istituto di radiologia, nell'Istituto di clinica medica dell'Università, nell'Istituto di oncologia di Torino, e presso la SORIN (Centro Ricerche Nucleari) di Saluggia.

I corsi e le esercitazioni sono tenuti dai titolari della scuola di specializzazione e, secondo le necessità, dai professori di ruolo delle varie specialità mediche e chirurgiche.

Art. 201. — Gli studenti debbono ottemperare all'obbligo della frequenza, alle lezioni ed alle esercitazioni. Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno superare gli esami dei vari corsi, che saranno tenuti in una unica seduta estiva ed autunnale dai titolari di ogni corso.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare e discutere una tesi di specializzazione su argomento oncologico, elaborata presso gli Istituti sopra menzionati, e sotto la sorveglianza di uno dei titolari dei corsi.

Art. 202. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e al pagamento di contributi speciali a favore degli Istituti e delle Cliniche in cui si svolgono le lezioni e le esercitazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 188. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. **1296**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Sociologia giuridica;

Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi.

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Parassitologia;

Chemioterapia;

Chirurgia maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. **1297**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: « Storia e critica del film ».

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di: « Storia e critica del film ».

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: « Storia e critica del film ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 1298.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica (I.S.A.P.), con sede in Milano.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto per la Scienza della Amministrazione Pubblica (I.S.A.P.), con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1299.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Felicita, nella borgata Fidene della città di Roma.

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 16 luglio 1958, integrato con altro decreto del 17 luglio 1958 e con due dichiarazioni entrambe del 19 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Felicita, nella borgata Fidene della città di Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1300.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Ausiliatrice, nel comune di Cerignola (Foggia).

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 1° gennaio 1964, integrato con dichiarazione del 16 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria Ausiliatrice, nel comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1301.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione delle Figlie di Maria e di Giuseppe, dette « Dame di Maria ».

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, in Roma, della Congregazione delle Figlie di Maria e di Giuseppe, dette « Dame di Maria ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1302.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, sita in Carmiano (Lecce).

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, sita in Carmiano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1964, n. 1303.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente Madonna del Carmine, in rione Chiancone di Andria (Bari).

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 8 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 7 marzo e 20 giugno 1964, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente Madonna del Carmine, in rione Chiancone di Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 143. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1964.

Funzionamento dell'Ispettorato circondariale del lavoro di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735;

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Decreta:

Art. 1.

L'Ispettorato circondariale del lavoro di Pordenone, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, entra in funzione alla data del 1° gennaio 1965.

Art. 2.

L'Ispettorato del lavoro di Pordenone svolge, nell'ambito del circondario, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, le funzioni devolute agli Ispettorati provinciali del lavoro dall'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 3.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1965, cessano le competenze in atto esercitate dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Udine, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 3 novembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1964
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 222

(10746)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1952, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 4 marzo 1958, n. 112, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Bella-San Cataldo (1° tronco della strada Bella-Avigliano) »: dal km. 6+375 della strada provinciale n. 14 « Bellese » a San Cataldo Bagni, di km. 15+402;

Visto il voto 15 settembre 1964, n. 1574, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dallo art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 10 e 21 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: Bella-San Cataldo (1° tronco della strada Bella-Avigliano); dal km. 6+375 della strada provinciale n. 14 « Bellese » a San Cataldo Bagni, di km. 15+402.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(10546)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 24 aprile 1964, n. 44, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) Stintino-La Pelosa: dal termine della strada provinciale « Porto Torres-Stintino », nell'abitato di Stintino alla spiaggia di Torre Pelosa, di km. 4+266;

2) Latte Dolce-Buddi Buddi: dalla periferia di Sassari in regione Latte Dolce alla strada provinciale « Sorsi-Li Pedriazzi » in località Buddi Buddi, di chilometri 7+887;

3) Zappalì-frazione Enas: dalla strada provinciale « Olbia-Loiri-Zappalì » alla frazione di Enas, di chilometri 2+356;

Visti i voti, tutti in data 15 settembre 1964, e numeri 1638, 1639 e 1637, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, per l'estesa complessiva di km. 14+469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(10547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Silvio Rebolino, Vice console onorario di Honduras a Genova.

(10588)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Achille Exarxhos, Console di Grecia a Napoli, con giurisdizione sulle Provincie della Campania, della Calabria e sulla provincia di Campobasso.

(10589)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonidas Mavromichalis, Vice console di Grecia a Venezia.

(10590)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William Patrick Cronty-Dillon, Console di Gran Bretagna a Bari.

(10591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Manfredonia (Foggia).

Con decreto interministeriale 6 novembre 1964, n. 2279, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno, della estensione di mq. 79.797, iscritta al catasto del comune di Manfredonia (Foggia) alla partita n. 2355, foglio n. 84, particelle nn. 13 (per Ha 6.26.21) e 31 (per Ha 1.71.76).

(10747)

MINISTERO DELLA SANITA

Approvazione del programma dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie C.R.I.

Con decreto in data 8 ottobre 1964, n. 300.16.II.AG.3 del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della difesa, è stato approvato il programma dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie C.R.I.

(10398)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964 registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 94, è stato dichiarato improcedibile il ricorso straordinario prodotto il 9 ottobre 1957 dal prof. Giovanni Paladin, avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione con il quale, nominato direttore e collocato nel grado 7°, non gli veniva riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità conseguita nello stesso grado 7°, in qualità di professore di ruolo, fino alla nomina a direttore.

(10529)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Poggio San Marcello (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.409.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10508)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1964, il comune di Corbola (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.863.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(10509)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1964, il comune di Portici (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genanio 1945, n. 51.

(10510)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di L'Aquila, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10511)

Autorizzazione al comune di Bussi sul Tirino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Bussi sul Tirino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.221.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10621)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Veglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.218.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10622)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Tricase (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.182.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10623)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.406.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10619)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Scorrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10624)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Ruffano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10625)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.944.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10620)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Secinaro (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.166.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10626)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1964, il comune di Rota Greca (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.993.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10628)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,795	624,80	624,78	624,83	624,80	624,82	624,81	624,81
$ Can.	580,66	580,80	580.80	580,75	580,30	581,10	580,80	580,80	580,85	580,75
Fr Sv.	144,80	144,80	144,795	144,785	144,79	144,80	144,799	144,80	144.79	144,79
Kr D.	90,37	90,37	90,40	90,38	90,30	90,39	90,30	90,37	90,38	90,35
Kr N.	87,38	87,37	87.35	87,36	87,35	87.38	87,36	87,37	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,37	121,44	121.40	121,44	121,40	121.63	121,43	121,45	121,34	121,40
Fol.	173,91	173,93	173,90	173,92	173,90	173.93	173,9175	173,92	173,92	173,91
Fr B.	12,59	12,585	12,5925	12,585	12,58	12,59	12,5865	12.59	12,58	12,59
Franco francese	127,51	127,515	127,52	127,515	127,48	127,51	127,5125	127,50	127,51	127,50
Lst	1743,66	1743 —	1743,05	1743,25	1742,75	1744,05	1743,125	1743.70	1743,25	1743,25
Dm. occ.	157,11	157,09	157,10	157,105	157,05	157,09	157,0975	157,10	157,09	157,09
Scell. Austr.	24.18	24,18	24,185	24,1925	24,15	24,18	24,1895	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,74	21,75	21,76	21,80	21,75	21.7375	21,75	21,76	21,74

Media dei titoli dell'11 dicembre 1964

Rendita 5 % 1935	102,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1964

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	580,775
1 Franco svizzero	144,792
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,435
1 Fiorino olandese	173,919
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127.514
1 Lira sterlina	1743.187
1 Marco germanico	157.101
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,749

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 18 aprile 1964, n. 330 - S.G., con la quale il consigliere di Stato dott. Guido Arcamone è stato designato presidente della Commissione di che trattasi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Arcamone dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:

Calò prof. Aldo, docente in chimica farmaceutica e tossicologica presso l'Università di Roma;

Bellavita prof. Vito, docente in chimica generale e tecnica farmaceutica presso l'Università di Perugia;

Marcovecchio dott. Enrico, ispettore generale medico;

Capasso dott. Romano, chimico capo.

Segretario:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati in qualità di membri aggiunti per le lingue estere:

Ferri prof. Alfonso: (Inglese e tedesco);

Josia prof. Vincenzo: (Francese e spagnolo).

Art. 3.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 850.000 (ottocentocinquantamila) graverà sul capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1964
Registro n. 8, foglio n. 4

(10564)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica.

Il Ministero della pubblica istruzione rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 12 giugno 1964, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1965.

(10727)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828 del 12 febbraio 1964, con cui è stato indetto il concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indetto in premessa, è composta:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Valenti dott. Natale, vice prefetto ispettore designato dalla Prefettura di Messina;

Guarino dott. Mario, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Carmona prof. dott. Luigi, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Messina, designato dell'Ordine dei medici;

Cannavò prof. dott. Letterio, docente della Clinica medica generale e direttore della Clinica malattie infettive tropicali con funzioni di primario ospedaliero;

Trovato dott. Antonino, medico condotto designato dai Comuni.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Ugo Muscolino, direttore di sezione in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Ospedale Piemonte del comune di Messina, non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 24 novembre 1964

(10405) *Il medico provinciale*: BROCCIO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.